



# Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

## **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

(approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 05/02/2018)

## **INDICE**

<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<b>Art. 2</b>	<i>Entrate oggetto della definizione agevolata</i>
<b>Art. 3</b>	<i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>
<b>Art. 4</b>	<i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>
<b>Art. 5</b>	<i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>
<b>Art. 6</b>	<i>Perfezionamento della procedura: mancato, insufficiente o tardivo</i>
<b>Art. 7</b>	<i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina della definizione agevolata delle entrate del Comune di Marsala, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro e non oltre il 16 ottobre 2017.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 11 quater del D.L. n. 148/2017, convertito in Legge n. 172/2017 e nell'art. 6 ter del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016.
3. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dell'art. 6 del citato D.L. n. 193/2016.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada.
5. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
6. Sono, inoltre, escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
7. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

## **Articolo 2**

### **OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica da parte del Comune di Marsala delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme contenute nell'ingiunzione relative al capitale ed agli interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;

## **Articolo 3**

### **ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune istanza entro e non oltre il 02 maggio 2018, a pena di decadenza, **sull'apposito modello in appendice al presente regolamento.**
2. L'istanza deve contenere:
  - a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  - b) tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
  - c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;

- d) l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4;
- e) l'indicazione del numero di rate nel quale il debitore intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di tre rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **30 settembre 2018**;
- f) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

#### **Articolo 4**

### **COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Il Comune comunica al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri di seguito indicati:
  - a) Versamento unico: entro il 30 settembre 2018;
  - b) Versamento in due rate di pari importo: entro il 31 luglio 2018 e 31 agosto 2018;
  - c) Versamento in tre rate di pari importo: entro il 31 luglio 2018, 31 agosto 2018 e 30 settembre 2018.
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti dal vigente regolamento comunale delle entrate.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva all'approvazione del presente regolamento.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Articolo 6**

#### **MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
2. Ove ricorrono le condizioni, l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento, può essere inoltrata anche da chi, pur avendo aderito alla definizione agevolata precedentemente regolamentata, non ha ottemperato alla definizione della procedura.

#### **Articolo 7**

#### **PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata.
2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.